

**Istruzioni per la richiesta di MAGGIORI RATEAZIONI per sanzioni al codice della strada**

La maggiore rateazione, viene concessa a chi si trova in condizione di particolare disagio economico. Di seguito si illustrano le avvertenze in caso si voglia rateizzare un sollecito di pagamento o una ingiunzione di pagamento.

**a) SOLLECITO DI PAGAMENTO :**

- la rateazione è concessa per importi complessivi superiori a 50 euro;
- l'importo delle rate non potrà essere in ogni caso inferiore ad Euro 15,49
- per rateazioni inferiori o pari a 12 mesi non verranno richiesti interessi; altrimenti verrà richiesto l'interesse legale.
- le spese di istruttoria sono stabilite in 15 euro ( iva inclusa) e dovranno essere pagate con la prima rata
- non è concessa la rateizzazione qualora il richiedetene risulti già moroso relativamente ad un qualsiasi altro credito vantato nei suoi confronti dalla Città.

Il richiedente a seconda della propria condizione economica può scegliere tra due possibilità :

**1) dichiarare le condizioni di disagio economico con AUTOCERTIFICAZIONE**

in tal caso il numero massimo di rate accordabile aumenta all'aumentare dell'importo della sanzione secondo la seguente tabella

Importo sanzioni		Numero rate
50	500,00	massimo 12 rate
500,01	1.000,00	massimo 15 rate
1.000,01	1.500,00	massimo 20 rate
1.500,01	4.000,00	massimo 25 rate
Oltre	4000,01	massimo 30 rate

**2) presentare l'indicatore della situazione economica prevalente ( Modello ISEE)**

in tal caso il numero massimo di rate accordabile sarà legato all'importo della sanzione ed al valore dell'indicatore secondo i seguenti criteri

Indicatore ISEE		Importo sanzioni		
		Numero rate		
da €	a €	da 50 a 1500,00	da 1500,01 a 4000,00	Oltre 4000,01
0	5900,00	massimo 40 rate	massimo 50 rate	massimo 60 rate
5900,01	8270,00	massimo 30 rate	massimo 40 rate	massimo 50 rate
8270,01	13430,00	massimo 30 rate	massimo 35 rate	massimo 40 rate
Oltre	13430,01	massimo 20 rate	massimo 25 rate	massimo 30 rate

In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive successive

- la rateazione verrà revocata
- verrà emessa l'ingiunzione di pagamento ed il debito non sarà più rateizzabile

**N.B. Nel caso il contribuente compri un aggravato disagio economico, documentando di trovarsi in una delle ipotesi descritte più avanti (Ulteriori agevolazioni per aggravato disagio economico) il numero massimo di rate accordabili, mantenuti i limiti di importo dei 50 euro e dei 15,49 sopra indicati, può essere aumentato di 12 rate. Nel caso che da siffatto ulteriore aumento del numero di rate concesse la rateazione ecceda le trenta rate dovrà essere fornito il modello ISEE. In alternativa all'aumento del numero di rate può essere concessa la sospensione fino a 12 mesi della rateazione.**

## b) INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

- la rateazione è concessa per importi complessivi superiori a 50 euro
- l'importo delle rate non potrà essere in ogni caso inferiore ad Euro 15,49
- se l'importo da pagare è superiore o pari ad Euro 25.822,00 sarà richiesta una garanzia sotto forma di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria pari al 30% della somma da corrispondere;
- per rateazioni inferiori o pari a 12 mesi non verranno richiesti interessi; altrimenti verrà richiesto l'interesse del 5% annuo
- il numero massimo accordabile è di 60 rate mensili
- le spese di istruttoria sono stabilite in 15 euro (iva inclusa) e dovranno essere pagate assieme ai rimborsi spese per le procedure esecutive già effettuate, gli aggi di riscossione e le eventuali spese postali, con la prima rata
- dovrà essere sempre presentato il modello ISEE

Il numero massimo di rate accordabile seguirà i seguenti criteri :

Indicatore ISEE		Importo sanzioni		
		Numero rate		
da €	a €	da 50 a 1500,00	da 1550,01 a 4000,00	Oltre 4000,01
0	5.900,00	massimo 40 rate	massimo 50 rate	massimo 60 rate
5.900,01	8.270,00	massimo 30 rate	massimo 40 rate	massimo 50 rate
8.270,01	13.430,00	massimo 30 rate	massimo 35 rate	massimo 40 rate
Oltre	13.430,01	massimo 20 rate	massimo 25 rate	massimo 30 rate

In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive successive

- la rateazione verrà revocata
- il debito residuo sarà immediatamente riscuotibile anche coattivamente
- il debito non potrà più essere rateizzato.

**N.B. Nel caso il contribuente compri un aggravato disagio economico documentando di trovarsi in una delle ipotesi descritte più avanti (Ulteriori agevolazioni per aggravato disagio economico) il numero massimo di rate accordabili, può essere aumentato di 12 rate. In alternativa all'aumento del numero di rate può essere concessa la sospensione fino a 12 mesi del rateazione**

L'istanza con allegata la documentazione sopra indicata potrà essere presentata oltre che presso la sede della Soc. Soris. S.p.A. in via Vigone n. 80, anche presso diversi uffici del Corpo di Polizia Municipale (sede Comando di via Bologna n. 74 o presso le sezioni Circ. 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> della P.M.).

La Soris in caso di accoglimento della istanza rilascerà al richiedente la proposta di rateazione riportante le rate da pagare e le loro scadenze. Nel caso il contribuente non scelga l'addebito delle rate tramite domiciliazione bancaria (RID), Soris invierà al richiedente i relativi bollettini postali precompilati mediante raccomandata A.R. con addebito delle relative spese postali.

### Ulteriori agevolazioni per aggravato disagio economico.

Le ipotesi che possono giustificare l'incremento o la sospensione per un numero di 12 rate rispetto alle tabelle sopra indicate, sono le seguenti :

- a) Difficoltà economica dovuta dalla perdita del lavoro (documentata con lettera di licenziamento)
- b) Difficoltà economica dovuta dalla collocazione in cassa integrazione (documentata con lettera del datore di lavoro)
- c) Pagamento di rate di mutuo prima casa ( con apposita documentazione bancaria)
- d) Presenza di sentenze, decreti ingiuntivi e atti aventi carattere esecutivo sorti successivamente alla richiesta di rateazione (con apposita documentazione comprovante)

Tali eventi dovranno essersi verificati successivamente alla concessione della rateazione già in corso, o al momento della richiesta di una rateazione, per poterne consentire l'incremento del numero di rate oppure la sospensione.

Altre ipotesi che possono giustificare l'incremento o la sospensione sono :

- e) Presenza di altre rateazioni con Soris, Equitalia o altri enti di riscossione
- f) Presenza di rate di prestiti personali con banche o finanziarie

Tali eventi potranno essere adottati dal contribuente solo in fase di richiesta della rateazione consentendo nel caso un aumento delle rate concedibili o la sospensione fino a 12 mesi della prima rata di pagamento. In tutte le ipotesi il contribuente dovrà produrre idonea documentazione.

La sospensione non interrompe il decorso degli interessi di rateazione.

